

Firmato il decreto attuativo per pensioni e “part-time agevolato”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 13 Aprile 2015, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

.....

Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha firmato il decreto che dà attuazione alla norma introdotta nella legge di Stabilità del 2016 e che riguarda i lavoratori del settore privato, assunti a tempo indeterminato e con tempo pieno, che abbiano versato 20 anni di contributi (requisito minimo per la pensione di vecchiaia) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Con questa definizione si dà il via quindi al part-time agevolato in uscita per i lavoratori ai quali mancano meno di tre anni alla pensione e prevede una riduzione dell’orario tra il 40 e 60%, il versamento esentasse dei contributi previdenziali in busta paga e quello dei contributi figurativi per non penalizzare l’assegno che andranno a percepire in futuro.

Il decreto, che punta a promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall’attività lavorativa, diventerà operativo dopo la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Qui di seguito le caratteristiche dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari

Il Ministero del Lavoro ha spiegato che i lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 Dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia potranno concordare col datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40 ed il 60%, ricevendo mensilmente da

parte datoriale in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo da salvaguardare l'intero importo della pensione quando scatterà l'età per ritirarsi definitivamente dal lavoro.

- *La somma erogata dall'azienda è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione Inail.*

Accesso al beneficio

- Per accedere al part-time agevolato, il lavoratore interessato deve richiedere all'Inps o attraverso i patronati o via web se si ha il Pin oppure ancora agli sportelli dell'Istituto, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 Dicembre 2018.
- Una volta ottenuta la certificazione da parte dell'Inps, lavoratore ed azienda stipulano un contratto di riduzione dell'orario di lavoro denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario.
La durata del contratto deve esser pari al periodo che manca al lavoratore per maturare il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Il beneficio quindi cessa al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito suddetto e qualora siano modificati i termini dell'accordo.
- Una volta siglato il contratto, nel giro di cinque giorni devono arrivare prima il nullaosta della Direzione Territoriale del Lavoro e quindi, in altri cinque giorni, l'autorizzazione finale da parte dell'Inps.
Le risorse stanziare dal governo per coprire la contribuzione figurativa sono 60 milioni per il 2016, 120 milioni per il 2017 e di nuovo 60 milioni per il 2018. Secondo una ricognizione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la platea di potenziali interessati (cioè gli occupati dipendenti ad esclusione del settore

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

pubblico, considerando gli over 60 anni) è di 389mila persone, per la grande maggioranza (72%) uomini.

Procedura

Una volta stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale, l'azienda deve trasmettere detto contratto alla Direzione del Lavoro competente per territorio, ciò affinché possa rilasciare l'autorizzazione all'accesso al beneficio (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'accordo).

L'azienda, una volta acquisito il provvedimento di autorizzazione, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all'Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio.

Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica, l'Inps comunica l'accoglimento o il rigetto.

L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie.

Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, risulti superato il limite massimo delle risorse assegnate, l'Inps respingerà la domanda.

Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Effetti

Analizzando lo strumento, si denota che rischia di avere un riflesso di preclusione alle donne per effetto del diverso requisito anagrafico rispetto agli uomini previsto in questi anni e dell'equiparazione nel 2018 dell'età fra uomini e donne.

Parecchie donne nate nel 1951, le quali raggiungerebbero i 66 anni e 7 mesi entro il 2018, sono già uscite con la finestra mobile nel 2012. Le donne nate nel 1952, sulla base di una deroga alla Legge Fornero, possono andare in pensione quest'anno, mentre quelle nate nel 1953 rimangono escluse in quanto raggiungeranno i requisiti pensionistici dopo il 2018.